



13986119

**ESENTE**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- PIETRO CURZIO - Primo Presidente f.f. -
- FELICE MANNA - Presidente Sezione -
- FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -
- UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- ADRIANA DORONZO - Rel. Consigliere -
- ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

DISCIPLINARE  
MAGISTRATI  
ILLECITO DA  
REATO

Ud. 26/03/2019 -  
PU

R.G.N. 33499/2018  
*non. 13986*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 33499-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

*146  
19*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

**- resistente -**

***nonché contro***

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 142/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA  
MAGISTRATURA, depositata l'11/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
26/03/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale  
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati (omissis) per delega dell'avvocato (omissis)  
(omissis) per l'Avvocatura Generale dello Stato.

**Fatti di causa**

1.- Con sentenza pubblicata il 19/4/2008 la Sezione disciplinare del  
Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato (omissis)  
(omissis) responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4 lett. a)  
del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, e le ha irrogato la sanzione della  
perdita di anzianità di quattro mesi.

2.- Il fatto addebitato alla magistrata è consistito nell'aver  
gravemente mancato ai suoi doveri di correttezza ponendo in essere  
comportamenti, anche in violazione di specifici precetti penali, idonei  
a renderla immeritevole della fiducia e della considerazione di cui  
deve godere il magistrato e a lederne l'immagine: è infatti accaduto  
che la dott. (omissis), mentre era in servizio presso il Tribunale di  
Roma, è stata condannata dal Tribunale di Perugia, con sentenza

confermata dalla corte d'appello e divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, alla pena di otto mesi di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena, per il delitto di cui all'art. 181, comma 1 *bis*, lett. b) del d.lgs. n. 41 del 2004, per aver modificato, senza la prescritta autorizzazione, l'originario assetto di luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico, mediante la realizzazione di un manufatto per civile abitazione.

3.- Gli altri reati contestati (mancanza di concessione edilizia, violazione delle norme antisismiche, direzione ed esecuzione delle opere senza la redazione di un previo progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, mancata o ritardata denuncia prevista per i lavori in conglomerato cementizio armato) sono stati dichiarati estinti per prescrizione.

4.- Il procedimento disciplinare, avviato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione in data 17/11/11 e sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, è stato definito all'udienza dibattimentale del 19/4/2018.

5.- La Sezione disciplinare ha ritenuto sussistente l'illecito descritto dall'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 109/2006, in presenza di tutti i suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla pronuncia di una sentenza penale di condanna irrevocabile per delitto doloso sanzionato con pena detentiva.

6.- Ha poi escluso che l'illecito disciplinare possa essere qualificato di scarsa rilevanza ai sensi all'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109/2006 cit. in considerazione della gravità del fatto, valutata sia sotto il profilo oggettivo - considerato che l'opera abusiva commessa (e consistita nell'ampliamento di un immobile di proprietà dell'incolpata con un aumento superiore al 30% della volumetria dell'opera preesistente) ha comportato una violazione del paesaggio in area di particolare pregio ambientale (parco di Veio) -, sia sotto il profilo soggettivo -

considerate le qualità dell'incolpata, da cui doveva pretendersi una scrupolosa conoscenza del quadro normativo per lo svolgimento di attività edilizia non autorizzata.

7.- Contro la sentenza la magistrata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; l'Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministero della Giustizia ed in persona del Ministro *pro tempore* ha depositato memoria. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Ragioni della decisione**

1.- I motivi di ricorso sono tre:

a) - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c, cod.proc.pen., ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, cod.proc.pen., per essere stata resa *a non iudice*: la ricorrente assume che il procedimento per la pubblicazione della sentenza si è perfezionato solo dopo la scadenza della Consiliatura (avvenuta il 25 settembre 2018, data di insediamento dei nuovi consiglieri del CSM), e, in particolare, il 18/10/2018, data in cui il segretario del CSM ha attestato la regolare conclusione della fase di deposito della sentenza con la firma in calce alla minuta (depositata dall'estensore in data 11/9/2018) da parte del presidente che ne aveva approvato il testo e la sua conformità rispetto a quanto deciso in camera di consiglio;

b) - mancanza della motivazione della sentenza, in violazione dell'art. 606, comma 1°, lett. e) e b) del cod.proc.pen., nella parte in cui la Sezione disciplinare ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell'illecito, la sentenza irrevocabile di condanna «senza necessità di ulteriori valutazioni da parte del giudice disciplinare»: tale affermazione, secondo la ricorrente, è in contrasto con altre decisioni della stessa Sezione disciplinare, in cui si è invece ritenuta necessaria una valutazione autonoma dei fatti accertati in sede penale ai fini

della verifica, nella diversa sede disciplinare della eventuale «mancanza di colpevolezza» del magistrato incolpato;

c) - manifesta illogicità della motivazione, in violazione delle stesse norme indicate nella rubrica del secondo motivo, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non ravvisabili i requisiti necessari per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 *bis* d.lgs. n. 109/2006, alla luce del nuovo art. 131 *bis* cod.pen. e dei principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. 31/7/2017, n. 18987). Al riguardo la ricorrente osserva che la verifica delle condizioni per l'operatività dell'art. 3 *bis* d.lgs.cit. va compiuta considerando che il bene protetto dalla previsione di cui all'art. 4 è costituito dall'integrità dell'immagine del magistrato: la motivazione della sentenza, nella parte in cui ha escluso l'esimente sulla base di una valutazione di gravità del delitto commesso, ha finito con il sovrapporre il piano dell'offensività penale con quello della offensività disciplinare, mentre la valutazione, agli stessi fini, delle qualità soggettive dell'incolpato, in tesi sempre un magistrato, si è sostanzialmente risolta in una vera e propria interpretazione abrogante della possibilità di riconoscere l'esimente in questione, anche quando sia mancata in concreto la messa in pericolo dell'immagine del magistrato. Aggiunge, in fatto, che nella specie non vi era stato alcun pregiudizio del bene protetto, come era emerso dalle testimonianze rese nel procedimento disciplinare dal Presidente del tribunale per i minorenni di Roma, ufficio presso cui la ricorrente prestava servizio, e da altra collega, le quali avevano confermato la serietà e la professionalità della magistrata, nonché l'integrità della sua immagine.

2.- Il primo motivo è infondato.

L'art. 19 del d.lgs. n. 109/2006 così dispone: « 1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della

difesa dell'incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio. 2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non e' raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito. I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.»

2.1. E' principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di capacità del giudice, poiché nelle sentenze pronunziate a seguito di dibattimento il momento della decisione (momento nel quale deve sussistere tale capacità) coincide con quello della pubblicazione, mediante lettura in aula, del dispositivo, non ha rilevanza il fatto che, al momento del deposito della sentenza, il magistrato (giudice monocratico o componente del collegio) abbia cessato di far parte, per qualsiasi causa, dell'organo giudicante (Cass. pen. 15/06/1999, n. 9047; Cass. pen. 16/03/2000, n. 4730; Cass. pen. 13/03/2003, n. 552; Cass. pen. 02/03/2017, n. 17795).

2.2. Sul presupposto ormai indiscusso che il procedimento disciplinare si modella su quello penale (v. Cass. Sez.Un. 12/10/2004, n. 20133; Cass. Sez. Un. *del* 18/06/2008, n. 16541, ma ancor prima Cass. Sez.Un. 27/12/1990, n. 12173, nonché il rinvio operato dagli artt. 18 e 24 del d.lgs. n. 109/2006), tali principi sono stati ripetutamente espressi anche nei giudizi disciplinari contro appartenenti all'ordine giudiziario e proprio con riferimento a sentenze rese<sup>e</sup> depositate dopo che i componenti della Sezione disciplinare del CSM erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare.

2.3. Si è invero ribadito che «Il momento della pronuncia della sentenza - nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione collegiale, mentre le successive fasi dell'"iter"»

formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia. Ne consegue che anche un giudice che ha cessato di essere titolare dell'organo deliberante può redigere la motivazione della sentenza e sottoscriverla » (Cass. Sez. Un. 07/12/1999, n. 857; Cass. Sez. Un. 12/05/2008, n. 11655).

2.4. La sentenza qui impugnata è stata resa all'esito del dibattimento svoltosi in data 19/4/2018; la data della sua pubblicazione coincide con la lettura in aula del dispositivo, avvenuta nella medesima udienza del 19/4/2018, giorno in cui tanto l'estensore quanto il presidente erano ancora nella carica di membri del Consiglio superiore della magistratura.

2.5. Va aggiunto per chiarezza che anche il deposito della sentenza in segreteria e, ancor prima, la sua redazione sono avvenuti prima dell'insediamento del nuovo Consiglio, ossia l'11 settembre 2018, come attestato dal timbro apposto in calce alla stessa e sottoscritto dal direttore della segreteria.

2.6. Nessun rilievo può invece essere attribuito alla data in cui il segretario ha attestato la conformità della copia della sentenza all'originale, trattandosi di atto certificativo che si colloca fuori dal procedimento diretto alla pubblicazione della sentenza e che non ha altra funzione se non quella di fissare il giorno del rilascio, a richiesta dell'interessato, di una copia del provvedimento di cui lo stesso segretario o cancelliere attesta la conformità all'originale.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. L'art. 4 comma 1, del d.lgs. n. 109/2006, così dispone:

«Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando

la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.».

3.2. L'art. 4 d.lgs.cit. deve essere letto in combinato disposto con l'art. 20 dello stesso decreto, a norma del quale «hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso: a) la sentenza penale irrevocabile di condanna; b) la sentenza irrevocabile prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale» (v. sulla insindacabilità della scelta discrezionale del legislatore di attribuire efficacia vincolante al giudicato penale, anche di condanna, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass. Sez. Un. 5/6/2006, n. 15287; Cass. 2003, n. 10284).

3.3. A differenza della ipotesi prevista nella lettera d) dell'art. 4 - in cui il fatto rilevante in sede disciplinare è un reato per il quale non vi è stata una sentenza di condanna, perché il procedimento penale si è estinto per prescrizione o l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita -, le altre tre fattispecie sono accomunate dal rilievo della sentenza penale di condanna o di «patteggiamento», in linea con gli



approdi della giurisprudenza di legittimità e della prevalente dottrina che ritengono legislativamente equiparabili, in forza dell'art. 445 cod.proc.pen., le due categorie di sentenze (cfr. Cass. pen. 20/10/2009, n. 48097; Cass. pen. 30/01/2008, n. 7796; Cass. pen. 23/11/2005, n. 2863).

3.4. La fattispecie di cui alla lettera a), tuttavia, si differenzia dalle altre due perché mentre per quest'ultime il legislatore ha espressamente previsto che il giudice disciplinare verifichi, caso per caso, la particolare gravità dei fatti, valutando le modalità e le conseguenze dell'azione quando con la sentenza di condanna (o ex art. 444 cod.proc.pen.) sia stata irrogata una pena detentiva per un delitto colposo, o le sole modalità di esecuzione quando vi sia stata condanna all'arresto per una contravvenzione, nel caso della lettera a) il legislatore non ha ribadito l'inciso «sempre che presentino [i fatti][...] carattere di particolare gravità», così mostrando di ritenere sufficiente a configurare l'illecito la sentenza di condanna (o ex art. 444 comma 2, cod.proc.pen.) irrevocabile a pena detentiva per delitto doloso.

3.5. L'illecito disciplinare in esame deve dunque ritenersi perfezionato ogni qual volta l'appartenente all'ordine giudiziario abbia riportato una condanna (o ex art. 444 cod.proc.civ.) ad una pena detentiva per delitto doloso o preterintenzionale, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte del giudice disciplinare avendo il legislatore già operato un giudizio di gravità del fatto in quanto di per sé idoneo a ledere l'immagine e il prestigio del magistrato. Non sussiste pertanto il dedotto vizio di omessa motivazione.

4.- Anche il terzo motivo è infondato.

4.1. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non ha escluso in astratto l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109/2006 e, pertanto, non ha disatteso i principi

affermati da questa Corte a Sezioni unite (Cass. Sez.Un. 31/7/2017 n. 18987).

4.2. La questione, dibattuta prima dell'entrata in vigore dell'art. 131 *bis* cod.pen., introdotto con d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e risolta pressoché univocamente in senso contrario all'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 3 *bis* agli illeciti disciplinari conseguenti a reato, e ciò sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione sistematica (v. Cass., Sez. Un. 29/3/2013, n. 7934, a tenore della quale «la previsione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 *bis* [...] risulta applicabile a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto»; Cass., Sez. Un. 21/6/2010, n. 14889, ha ribadito che l'art. 3 *bis* «non trova applicazione - anche nell'eventualità <sup>che</sup> il reato sia estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita - in presenza di fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato in caso di illeciti disciplinari conseguenti a reato»; v. pure Cass., Sez. Un. 18/6/2008, n. 16541), è stata diversamente risolta dalla citata sentenza delle Sezioni unite.

4.3. In questa pronuncia si è affermato che l'art. 3 *bis* - ispirato ad un criterio di ragionevolezza e di proporzione, in un sistema che prevede un regime di stretta tipizzazione degli illeciti - introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell'illecito va comunque riscontrata alla luce della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato *ex post* (Cass. Sez. UN. 19/7/2016, n. 14800, ed ivi ulteriori richiami).

Si tratta di disposizione che tende ad attenuare la rigidità di quella tipizzazione: in riferimento a tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 2 e 3, la condotta, pur astrattamente rientrante in una delle fattispecie astratte già individuate, costituisce, in concreto, fatto

disciplinariamente rilevante soltanto se supera la soglia della non scarsa rilevanza (Cass. Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11372).

4.4. Si è così sostenuto che, «una volta che la offensività di un fatto reato possa - nel concorso delle circostanze descritte dall'art. 131 *bis* c.p. - essere in concreto esclusa, non può più in alcun modo predicarsi la preclusione della operatività della disposizione che nell'ordinamento disciplinare della magistratura può consentire di non configurare come illecito disciplinare un fatto di scarsa rilevanza, per il caso in cui il fatto disciplinariamente rilevante sia costituito dalla commissione di un reato (anche se lo stesso sia estinto o l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita). Nella valutazione rimessa al giudice disciplinare, deve quindi ritenersi ricompreso anche il compito di apprezzare - soprattutto nelle ipotesi in cui per il fatto reato non sia stata esercitata l'azione penale - se quel fatto sia a sua volta di particolare tenuità, con conseguente applicabilità della previsione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 *bis*.» (Cass. Sez. Un. n. 18987/2017, cit.).

4.5. La valutazione, in concreto, dell' idoneità di un determinato comportamento a ledere il bene giuridico protetto dalla norma violata, e perciò ad assumere rilevanza disciplinare, è compito esclusivo della Sezione disciplinare, e tale valutazione, implicante un apprezzamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità ove risulti assistita da una motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. Sez. Un. n. 14800/2016, cit.).

4.6. - Nel caso di specie, la Sezione disciplinare ha fatto corretta applicazione del principio espresso nei precedenti citati, escludendo solo in concreto che il fatto contestato possa essere ritenuto di scarsa rilevanza, in considerazione di un fatto, che complessivamente valutato, è apparso «concretamente lesivo dell'immagine del singolo magistrato e del prestigio dell'intero ordine giudiziario».

Al riguardo, la motivazione è congrua e non contraddittoria, né risulta incompatibile con altri atti del processo.

Il giudizio di non scarsa rilevanza è stato infatti condotto sulla base di argomenti logici, costituiti dalla gravità del comportamento tenuto dalla magistrata, sia sotto il profilo oggettivo, considerato che la violazione urbanistica è stata commessa in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e di particolare pregio ambientale, sia sotto il profilo soggettivo, trattandosi di una inescusabile trasgressione alle norme di legge che l'incolpata aveva l'obbligo di conoscere e dunque di rispettare.

Si tratta di un giudizio compiuto e non meramente ripetitivo rispetto all'affermazione della responsabilità penale e disciplinare, in quanto ha tenuto conto del concreto disvalore della condotta tenuta dalla magistrata, idonea a ledere l'immagine e il prestigio del magistrato, inteso anche come ordine giudiziario.

In definitiva, le censure articolate dalla ricorrente, anche nella parte in cui deducono il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si risolvono in una doglianza contro una valutazione tipicamente di merito e mirano a sollecitarne una diversa e più favorevole alla parte, ovvero un nuovo giudizio di fatto inammissibile in questa sede.

5. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Ministero, nella misura indicata in dispositivo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti della Procura generale di questa Corte di cassazione, stante la natura di parte meramente formale della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del presente giudizio, che liquida in

complessivi € 4000,00 per compensi ~~per compensi~~ professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il  
26 marzo 2019

Il Presidente  
Dott. Pietro Curzio

Il Consigliere estensore

Dott. Adriana Doronzo

*Adriana Doronzo*

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 23 MAR 2019

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

